

[REDACTED]

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

Dell' *Agenzia delle Entrate*, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall' *Avvocatura Generale dello Stato*, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia

Contro

[REDACTED]
[REDACTED] in persona del
[REDACTED] legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal
Prof. avv. [REDACTED] presso il cui studio domicilia in via [REDACTED]
[REDACTED]

Per la cassazione

Della sentenza n. [REDACTED] depositata il [REDACTED] della Commissione
Tributaria Regionale di Perugia, sez. [REDACTED], resa in sede di rinvio da C.Cass.
[REDACTED]

Con ricorso alla sezione fallimentare del Tribunale ai sensi degli artt. 209 e
101 l.f., il custode giudiziale dei beni della [REDACTED]
chiedeva di essere ammesso allo stato passivo della liquidazione coatta
amministrativa del [REDACTED]
per il residuo debito che seguiva il rimborso di un finanziamento di originarie
[REDACTED]

coatta amministrativa eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di Lire ~~2.221.000.000~~.

- Il Tribunale di ~~Perugia~~, sez. ~~Primaria~~, si pronunciava con la sentenza Rep. N. ~~1000~~ depositata in data ~~10/7/2000~~ (in all. 1 al fascicolo di parte nel giudizio di cassazione dell'Agenzia delle Entrate, che qui nuovamente si deposita in allegato A, completo degli atti e documenti a suo tempo depositati) con la quale:

- 1) riconosceva la pretesa della ~~Amministrazione Finanziaria~~, ammettendo senza riserva il credito vantato al passivo del ~~Contribuente~~ per l'importo di L. ~~2.221.000.000~~;
- 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale del ~~Contribuente~~, accertava la sussistenza dell'invocato credito per l'importo di Lire ~~2.221.000.000~~ e per l'effetto condannava la ~~Amministrazione Finanziaria~~ al pagamento di detta somma.

In sede di liquidazione dell'imposta di registro dovuta a seguito della citata sentenza, l'Ufficio di Perugia, ai sensi degli artt. 15 e 54 del D.P.R. n. 131/86, notificava in data ~~10/7/2000~~ - ~~22/7/2000~~ - ~~17/8/2000~~ - ~~22/10/2000~~ gli avvisi di liquidazione richiedendo, visto l'art. 37 del DPR 131/86 e l'art. 8, comma 1, lettera b) della TARIFFA - Parte Prima allegata al medesimo DPR, il pagamento del 3% sulla somma oggetto di condanna di L. ~~2.221.000.000~~ quindi per € ~~66.630.000~~ (avviso di liquidazione in all.2 al fascicolo di parte nel giudizio di cassazione).

Tali avvisi venivano impugnati dalla ~~Amministrazione Finanziaria~~ innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo la illegittimità degli atti e chiedendo la tassazione in misura fissa o, in subordine, proporzionale nella misura dell'1% ex art. art. 8, comma 1, lettera c) della TARIFFA - Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986 (ricorso introduttivo avanti la CTP in all.3 nel fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione).

La Commissione Tributaria Provinciale adita con sentenza n. ~~1000~~ depositata in data ~~10/7/2000~~ respingeva in toto il ricorso, compensando le spese processuali (dispositivo in all. 4 al fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione).

In data ~~10/7/2000~~ la ~~Amministrazione Finanziaria~~ notificava appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, riproponendo le medesime questioni

(appello in all.5 nel fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione).

L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto (controdeduzioni in all. 6 nel fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione).

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, con sentenza n. [redacted] accoglieva l'appello del contribuente, ritenendo che la sentenza del Tribunale di Perugia fosse da assoggettare ad imposta fissa sulla motivazione che si trattava di una pronuncia dichiarativa e di condanna ma i cui effetti sostanziali, essendo la [redacted] in concordato preventivo, non avrebbero portato al soddisfacimento integrale del credito, invece sottoposto alla falcidia concordataria e non autonomamente eseguibile (sentenza in copia autentica depositata nel fascicolo di parte dell'Agenzia nel giudizio di cassazione).

L'intestata Agenzia proponeva ricorso per cassazione a motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/86 e 8, lett. b), Tariffa nonché del vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia (originale notificato nel fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione).

L'intimata resisteva con controricorso, riproponendo in via di ricorso incidentale la richiesta di tassazione all' 1% per le motivazioni sopra esposte cui Agenzia con controricorso (ricorso incidentale e controricorso in separato fascicolo di parte dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, qui in all.B).

Codesta Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. [redacted] depositata il [redacted] riuniti i ricorsi, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; talchè ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviato, anche per le spese, ad altra sezione della CTR Umbria, con motivazione che testualmente si riporta:

"Con il primo ed unico motivo del ricorso, l'Agenzia, odierna ricorrente, ha lamentato "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e art. 8, lett. b), tariffa I, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".

A parere della Commissione appellata, la circostanza che il recupero delle somme, di cui alla sentenza di condanna, sia estremamente difficoltoso comporterebbe che la norma applicabile per la determinazione dell'imposta non sia quella adottata

dall'Ufficio dal momento che costituirebbe solo una condanna sull'an. In realtà, alla formalità della registrazione sarebbe stata prodotta una sentenza di condanna al pagamento di una somma e, proprio sulla base di tale condanna, l'Ufficio avrebbe applicato l'aliquota propria del 3% stabilita dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, atteso che l'imposta di registro apparterebbe alla categoria delle imposte di atto, o cartolari, e dalla semplice esistenza e dalla forma estrinseca di tali atti deriverebbe la loro assoggettabilità ad imposta.

Pertanto, a nulla rilevarebbe la pretesa violazione del disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, sul presupposto dell'alea del concordato preventivo che avrebbe, come conseguenza, una riduzione della base imponibile, dacchè l'imposta in contestazione sarebbe un'imposta di condanna, riguardante il provvedimento sottoposto alla formalità della registrazione.

Inoltre, le considerazioni di cui sopra sarebbero avvalorate dalla disposizione contenuta nell'art. 57 dello stesso D.P.R., in base al quale gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscano le controversie civili sarebbero soggette ad imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.

Le censure meritano accoglimento.

Con riferimento alle sentenze ed alla applicazione alle stesse del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 19 (ora D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20) (che dispone che l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura dell'atto da registrare e gli effetti che da esso conseguono), questa Corte, con giurisprudenza cui il Collegio aderisce, (Cass. 11959/93, Cass. 4057/97), ha affermato che quando l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri di tassazione, occorre far riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato (Cass. 7557/03).

Fuorviante, pertanto, è l'interpretazione del giudice a quo che, pur riconoscendo alla sentenza di cui trattasi natura di condanna, ha ritenuto che, per l'interpretazione della stessa, si dovesse tener conto della limitazione, in sede esecutiva, della falciidia concordataria. Ai fini della tassazione, proprio perchè la disamina si esaurisce nella sola valutazione dell'atto, restano del tutto irrilevanti gli effetti che la sentenza potrà avere in relazione all'esaustivo soddisfo del credito riconosciuto con condanna del debitore.

Infatti, in tema di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti (cfr. Cass. 21160/03).

Col primo ed unico motivo del ricorso incidentale condizionato, invece, la ~~la sentenza di condanna dei beni ceduti ai creditori~~ in concordato preventivo ha censurato la sentenza impugnata per "art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: omessa pronuncia sull'applicabilità della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 lett. c)". Dal momento che la sentenza emessa non sarebbe idonea a far sorgere, nè in capo al debitore un obbligo di pagamento, nè in capo al creditore il diritto di pretenderne l'adempimento e dal momento, anche, che, per il chiaro divieto della L. Fall., art. 186, non sarebbe idonea a costituire titolo per l'esecuzione forzata,

tale sentenza non potrebbe definirsi, nonostante l'apparente forma, una sentenza di condanna, ma, al massimo, una sentenza solo di accertamento del diritto azionato.

Pertanto, quanto osservato dovrebbe condurre all'applicazione esclusivamente della tariffa percensuale dell'1%, relativa alle sentenze di accertamento.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza, sicchè non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perchè assorbite dall'accoglimento di altre tesi avente carattere preliminare, restando salva la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza (ex plurimis, Cass. 15112/04; Cass. 13428/03; Cass. 12898/03; Cass. 11883/03; Cass. 9086/02; Cass. 5503/01).

Consegue l'accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto ed il rinvio ad altra sezione della C.T.R. Umbria affinché si unifichi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio e del giudizio d'appello."

Riassumeva il giudizio l'Ufficio di fronte alla Commissione Tributaria Regionale (ricorso in riassunzione qui in all. C), chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in considerazione del fatto che alla formalità della registrazione era stata prodotta una sentenza di condanna al pagamento di una somma. Tale, infatti, doveva considerarsi la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Perugia che non si limitava ad accertare l'entità del credito cambiario pari a Lire [redacted] ma condannava la [redacted] al pagamento della somma sopra citata in favore del [redacted]. Su tale decisione l'Ufficio, pertanto, aveva applicato l'aliquota del 3% stabilita dalla lett. b) dell'art. 8 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/86 (condanna al pagamento di somme).

Riassumeva anche la controparte (atto in riassunzione qui in all. D), chiedendo la riforma totale della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di liquidazione in quanto la sentenza del Tribunale risultava priva delle primarie caratteristiche del provvedimento di condanna, essendo rivolta a soggetto in regime di procedura concorsuale per il quale non poteva sorgere alcun obbligo di pagamento essendo la liquidazione del patrimonio ancora in corso e non essendo ancora nota la percentuale che sarebbe stata effettivamente riconosciuta ai creditori. In tal senso, sempre ad avviso di controparte, la sentenza del Tribunale rappresentava soltanto un titolo dimostrativo della

*potendosi prescindere dal basilare rilievo, contenuto proprio nella sentenza oggetto di tassazione, della consapevolezza della esistenza di una procedura concorsuale onde deve evincersi che la diversa tesi dell'efficacia esecutiva della sentenza (che dovrebbe comportare la sua possibilità di esecuzione forzata indipendentemente da risvolti di ordine pratico), contrasta con il basilare principio della impossibilità per il creditore di intraprendere o proseguire azioni, esecutive in pendenza di una procedura concorsuale. In altri termini la sentenza pure esecutiva costituirebbe un *telum inbelle sine ictu*, al pari di una norma penale priva di sanzione.*

L'assurdità di una simile conseguenza è prova ulteriore della esattezza dell'inquadramento della sentenza nell'ambito di quelle di mero accertamento e come tale va tassata ".

La decisione viola il principio di diritto cui la CTR era vincolata in sede di rinvio ed è comunque errata, talchè se ne chiede la cassazione per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

Sebbene in maniera più articolata, anche il Giudice del rinvio è incorso nell'errore della sentenza già cassata, in quanto ha interpretato la sentenza da tassare non in base al contenuto proprio della sentenza stessa, ma in base agli effetti che la stessa potrebbe in sede di effettiva esecuzione, con ciò contravvenendo al chiaro principio di diritto (sopra riportato) che codesta Corte di Cassazione aveva dettato nel caso di specie e dal quale il Giudice del rinvio non poteva prescindere nella propria valutazione di merito, nemmeno "riqualificando" un sentenza chiaramente di condanna in sentenza di mero accertamento.

Come esposto in narrativa, codesta S.C. nella sentenza n. [REDACTED] aveva espressamente affermato, con enfasi qui aggiunta, che:

Con riferimento alle sentenze ed alla applicazione alle stesse del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 19 (ora D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20) (che dispone che l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura dell'atto da registrare e gli effetti che da esso conseguono), questa Corte, con giurisprudenza cui il Collegio aderisce, (Cass. 11959/93, Cass. 4057/97), ha affermato che quando l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri di tassazione, occorre far riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare

elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formata il giudicato (Cass. 7557/03).

Fuorviante, pertanto, è l'interpretazione del giudice a quo che, pur riconoscendo alla sentenza di cui trattasi natura di condanna, ha ritenuto che, per l'interpretazione della stessa, si dovesse tener conto della limitazione, in sede esecutiva, della falcidia concordataria. Ai fini della tassazione, proprio perchè la disamina si esaurisce nella sola valutazione dell'atto, restano del tutto irrilevanti gli effetti che la sentenza potrà avere in relazione all'esauritivo soddisfo del credito riconosciuto con condanna del debitore.

Infatti, in tema di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti (cfr. Cass. 21160/05).

Il richiamo da parte di codesta S.C. ai principi già espressi in Cass. 21160/05, che a sua volta riafferma espressamente quanto espresso in Cass. n. 14649/2005, era infatti puntuale ed univoco nella portata conformativa cui la CTR sarebbe stata onerata vieppiù ricordando quanto espressamente affermato nella motivazione della decisione da ultimo richiamata ove si afferma che l'art. 8 della tariffa "pone a carico dell'Ufficio tributario l'onere di accertare il contenuto tipico dell'atto giudiziario presentato per la registrazione, che deve essere individuato, ai fini dell'imposizione, entro i limiti posti dalla lettera a) alla lettera g), .. Esula, pertanto da questa indagine ogni altra verifica, segnatamente, quella attinente al contenuto empirico dell'atto stesso, che sia volta ad accertare eventuale concessione oggettiva o soggettiva con altri atti, parimenti imponibili, ma di diverso contenuto giuridico ed avente distinta natura processuale"(in termini, con enfasi qui aggiunta, Cass. 14649/2005 richiamata in Cass. 21160/2005).

In contrasto con il principio di diritto enunciato nella sentenza n. [REDACTED] riaffermato nella specie sulla base pure dei precedenti pronunciamenti ed in particolare con la motivazione su richiamata, la CTR ha invece muovamente (come già la sentenza cassata) valorizzato il fatto che la sentenza si inserisse in un meccanismo concorsuale che ne avrebbe per l'intanto paralizzato l'efficacia esecutiva laddove espressamente motiva:

"...nella detta motivazione (quella della sentenza tassata) va ravvisata, al di là dell'espressione letterale utilizzata "di condanna" della parte, una pronuncia

di mero accertamento dell'entità del credito vantato non potendosi prescindere dal basilare rilievo, contenuto proprio nella sentenza oggetto di tassazione, della consapevolezza della esistenza di una procedura concorsuale onde deve evincersi che la diversa tesi dell'efficacia esecutiva della sentenza (che dovrebbe comportare la sua possibilità di esecuzione forzata indipendentemente da risvolti di ordine pratico), contrasta con il basilare principio della impossibilità per il creditore di intraprendere o proseguire azioni, esecutive in pendenza di una procedura concorsuale.

Dunque, ritenendo formalmente di aderire al principio enunciato da codesta S.C., la CTR ne ha, invece e sostanzialmente, violato il contenuto.

Mentre, infatti, in sede di legittimità è stata prospettata la corretta applicazione della norma nel senso di doversi tassare la sentenza in base al contenuto della stessa indipendentemente dagli effetti concreti ed esterni, il Giudice del rinvio ha ignorato la pronuncia di condanna al pagamento in essa contenuta per essersi concentrato solo sul momento accertativo del credito. La CTR giunge a tale conclusione, a ben vedere, non sulla base del testo della sentenza, bensì valorizzando gli effetti esterni alla pronuncia (quindi quel <contenuto empirico> della stessa che non deve costituire oggetto di indagine secondo Cass. 14649/05), segnatamente l'impossibilità di portare ad esecuzione la sentenza in pendenza di procedura concorsuale, come se la statuizione di condanna fosse una statuizione impossibile in presenza di una procedura concorsuale.

2. Violazione dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, lett. b) Tariffa-parte I allegata al medesimo D.P.R., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La sentenza del giudice di rinvio, oltre a travisare il principio di diritto affermato in sede di legittimità violandone l'obbligo di conformazione, stravolge altresì e comunque la finalità dell'imposta di registro ed i criteri da applicare nella determinazione della base imponibile degli atti giudiziari secondo le norme denunciate in rubrica, di cui la CTR ha pertanto reiterato la violazione

Il testo normativo è chiaro nell'assoggettare al 3% le sentenze di condanna né - in base all'atto- può dubitarsi che la sentenza del Tribunale di Perugia sia una sentenza di condanna al pagamento di somme, collocandosi invero sul mero piano degli effetti esterni quelli relativi alla possibilità della percentuale di soddisfo in ragione del definirsi delle vicende concorsuale che in alcun modo possono avere, come pretende la CTR, l'effetto di privare di efficacia esecutiva la statuizione condannatoria, semmai meramente differita.

Il dato testuale dell'atto costituito dalla sentenza del Tribunale di Perugia a pagina 28 e 29 così prevede:

"in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal [redacted] nei confronti della [redacted] dichiara la propria competenza per territorio a conoscere della domanda, dichiara che il [redacted] è creditore della [redacted] per l'importo di L. [redacted] e per l'effetto condanna le chiamate in causa al pagamento in favore del [redacted] della somma su indicata".

La tassazione proporzionale all' 1% non trova spazio nella vicenda in esame potendo riguardare solo i casi di accertamento dei diritti, privi di condanna.

Da ultimo, a riguardo, il principio di diritto secondo cui "l'art. 8, comma 1, lett. b), della Parte Prima della tariffa allegata al D.P.R. 1317/1986 assoggetta ad imposta gli atti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per se stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti" (tanto che ove un soggetto chieda l'affermazione di un suo diritto in più atti giudiziari è tenuto al pagamento dell'imposta di registro su ciascuno di questi atti, ancorchè il diritto sostanziale dedotto sia sempre lo stesso) è stato da ultimo ribadito da codesta S.C. nella sentenza n. 18707 del 13 agosto 2010 nell'accertamento della legittimità dell'imposta applicata sub lett. b) relativamente ad una sentenza revocatoria fallimentare che imponeva il versamento al fallimento di una somma di danaro ancorchè di fatto corrispondente ad accrediti e rimesse solutorie.

Deve ribadirsi, pertanto, che l'imposta di cui si discute, come <imposta d'atto>, riguarda il provvedimento sottoposto alla formalità della registrazione nella sua oggettività ed ha come base imponibile la somma stabilita dal

giudice quale oggetto della condanna; talché viola le disposizioni denunciate il giudice che procede ad una riqualificazione dell'atto giudiziario superando il dato formale in esso contenuto nella sua oggettività e quoad effecta, ritenendo arbitrariamente potersi valorizzare, agli effetti della misura dell'imposta di registro applicabile, elementi a detto atto giudiziario esterni perché di fatto impeditivi dell'attuale possibilità di soddisfo del credito posto nella statuizione di condanna.

Per tutto quanto innanzi esposto l'Agenzia delle Entrate, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita voglia, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, cassare la decisione indicata in epigrafe, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro

In uno con l'originale relatato del presente ricorso, si allegano copia autentica della decisione impugnata ed istanza ex art. 369 c.p.c.

Si allegano, oltre copia autentica sentenza CTR n. [redacted], i seguenti atti e documenti:

- A) fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di legittimità (ricorso per cassazione Agenzia) completo dei n. 6 atti sopra menzionati;
- B) fascicolo di parte dell'Agenzia delle Entrate (ricorso incidentale controparte e controricorso Agenzia) nel giudizio di legittimità;
- C) ricorso in riassunzione dell'Ufficio;
- D) atto in riassunzione controparte.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] Presidente
- [redacted] Relatore
- [redacted] Giudice
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]
depositato il [redacted]
- avverso la sentenza N. [redacted]
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA
proposta dal ricorrente:

[redacted]

rappresentato da:

[redacted]

in qualità di liquidatore

difeso da:

[redacted]

SEZIONI
N° [redacted]
REG.GENERALE
N° [redacted]
UDIENZA DEL
30/07/2004 ore 09:00

SENTENZA
N° [redacted]

PRONUNCIATA IL:
30 LUG. 2004

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
30 LUG 2004
[redacted]
Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Perugia, sezione fallimentare, dichiarava che il [redacted] era creditore della [redacted], di euro [redacted].

L'Agenzia delle Entrate di Perugia liquidava l'imposta di registro, ai sensi degli artt. 15 e 54 del DPR 131/86, prevista dall'art. 8 lett. B della tariffa allegata al DPR 131/86, calcolata sull'imposto di euro [redacted], conseguente alla mancata registrazione della sentenza del Tribunale di Perugia.

Contro tale provvedimento ricorreva la [redacted] sostenendo l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio, dovendosi applicare alla fattispecie l'imposta in misura fissa, perché, essendo in presenza di un concordato preventivo, non c'era la certezza della entità della somma alla fine riscotibile.

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con decisione n. [redacted] del 1° luglio 2003 rigettava il ricorso compensando le spese.

La decisione è impugnata dalla [redacted], nella persona del liquidatore [redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]. L'appellante ritiene la decisione dei primi giudici immotivata ed erronea; ribadisce che la sentenza del tribunale di Perugia, sez. fallimentare, non costituisce un obbligo di pagamento in capo al liquidatore della [redacted], in ogni caso, non potrà essere utilizzata come titolo per l'esecuzione forzata.

Precisa ancora che la sentenza in esame non costituisce in realtà una sentenza di condanna al pagamento di una somma, né è idonea a produrre alcun effetto tra le parti prima del completamento della procedura di liquidazione, all'esito della quale "soltanto" saranno note le percentuali di pagamento dei crediti e, quindi, il quantum effettivo della pretesa.

Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e di conseguenza l'applicazione dell'imposta in misura fissa; in via subordinata, considerare applicabile l'imposta proporzionale nella misura dell'1%, in base alla lett. C dell'art. 8 della tariffa allegata al DPR 131/86.

Controdeduce l'ufficio ritenendo legittimo il proprio comportamento, scaturito da una sentenza di condanna al pagamento - tale è quella del Tribunale Fallimentare di Perugia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è fondato e come tale va accolto.

Invero, l'imposta di registro richiesta dall'Ufficio trova il suo fondamento in quella parte del dispositivo della sentenza [redacted] con cui il Tribunale di Perugia, sezione fallimentare, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal [redacted] nei confronti della [redacted], dichiarava che il primo era creditore verso la seconda per l'importo di lire 37.321.287.096 e, per l'effetto, condannava la [redacted] al pagamento in favore del medesimo [redacted] di tale somma.

Nella parte motiva della succitata, pregevole, sentenza si ha però cura di precisare che il [redacted] doveva procurarsi un titolo esecutivo nei confronti di un soggetto ammesso a concordato preventivo con sentenza divenuta cosa giudicata anteriormente alla proposizione dell'azione; che nella specie trattavasi di concordato con cessione di beni che, di conseguenza, il soddisfacimento del creditore si verificherà nel limite della percentuale che sarebbe risultata a posteriori a seguito di liquidazione (oppure, secondo altro indirizzo, il [redacted], non avendo partecipato alla procedura del concordato preventivo con cessione, poteva ottenere soltanto una pronuncia di accertamento del credito, che sarà soggetta alla falcidia concordataria nella misura che sarebbe risultata a seguito di liquidazione).

Da qui le conclusioni del tribunale di Perugia secondo cui la domanda del [redacted] andava accolta sia sotto il profilo della pronuncia dichiarativa che sotto quella di condanna "con l'ovvia limitazione in sede esecutiva della falcidia concordataria".

Tale ultima precisazione limita, in buona sostanza, gli effetti della pronuncia al solo an debeatur, rimettendo ad una fase successiva, da effettuarsi in sede di procedura di concordato preventivo, la determinazione del quantum debeat.



Da ciò consegue - ad avviso di questa Commissione - che la sentenza de qua va assoggettata alla sola imposta fissa, mentre andrà sottoposta alla tassazione ordinaria la sentenza di omologazione del concordato preventivo ed il pedissequo provvedimento di ammissione del credito alla procedura.
La complessità, l'opinabilità e la novità delle questioni sottoposte all'esame del Collegio giustifica la compensazione integrale delle spese anche di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello. Spese compensate.

Perugia 30/07/2004

IL RELATORE




IL PRESIDENTE





TRIBUNALE TRIBUTARIO REGIONALE DELL'UMBRIA
COPIA AUTENTICA IN
CONFORMITÀ DELL'ORIGINALE
che si compone di n.
fogli per n. pagine
scritte comprese le
Perugia, ... 26.07.2004

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Cass. Trib. Umb.)



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Entrate

00017561 0000770
00003703 20/07/06
0001-00009 02970



1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] Presidente
- [redacted] Relatore
- [redacted] Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]
 depositato il [redacted]
 - avverso la sentenza N. [redacted]
 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
 proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA
 controparte:

[redacted]

rappresentato da:

[redacted]

in qualità di liquidatore

difeso da:

[redacted]

SEZIONE

N° [redacted]

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

13/06/2006 ore 15:30

SENTENZA

N° [redacted]

PRONUNCIATA IL:

13 GIU. 2006

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 LUG. 2006

Il Segretario

Menicopi Enrico



(segue)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. [REDACTED] REGISTRO 2001

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

13/06/2006 ore 15:30



[REDACTED]

L'Ufficio propone appello avverso la decisione n. [redacted] con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso presentato dalla "[redacted]

[redacted] in concordato preventivo, nei confronti della cartella esattoriale n. [redacted] 00 [redacted] emessa dalla [redacted] di Perugia per imposta di : Registro .

FATTO

Con sentenza n. [redacted] depositata il [redacted] il Tribunale di Perugia Sez. Fall/re dichiarava che il [redacted] era creditore della [redacted] per la somma di Euro 10.000.000,00, condannandola al pagamento .

L'Agenzia delle Entrate di Perugia liquidava l'imposta di registro conseguente alla mancata registrazione della sentenza del Tribunale di Perugia notificando gli avvisi di liquidazione che venivano impugnati innanzi la Commissione Tributaria Provinciale , che con sentenza n. [redacted] respingeva il ricorso e la ricorrente appellava la decisione suddetta .

Non avendo ricevuto alcun pagamento l'ufficio iscriveva a ruolo l'importo richiesto ed il Concessionario notificava la cartella esattoriale di cui sopra.

La Società impugnava la cartella in questione dinanzi alla Comm. Trib. Prov. di Perugia per illegittimità .

I primi giudici decidevano per l'accoglimento del ricorso basandosi sul fatto che la Commissione Tributaria Regionale , Sez. n. [redacted], si era pronunciata annullando l'avviso di liquidazione con sentenza n. [redacted] depositata in data [redacted]

Con il presente atto l'Ufficio chiede invece la riforma della sentenza n. [redacted] per i seguenti motivi:

alla formalità della registrazione è stata prodotta una sentenza di condanna al pagamento di una somma . La sentenza emessa dal Tribunale di Perugia non si limita ad accertare l'entità del credito cambiario ([redacted]) ma condanna [redacted] al pagamento della somma sopra citata in favore [redacted] .

Il contribuente ([redacted]) si oppone al gravame dell'Ufficio con controdeduzioni e ne chiede il rigetto riferendosi alle argomentazioni già esposte in primo grado e che amplia e sostiene con citazioni giurisprudenziali.

Questa Commissione osserva che l'appello non è fondato .

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale è sufficientemente motivata e merita conferma.

La Commissione in considerazione:

che la cartella di pagamento traeva il suo titolo giustificativo nell'avviso di liquidazione dell'imposta notificato il [redacted], relativo alla mancata registrazione della sentenza resa dal Tribunale di Perugia, Sez. Fall/re n. [redacted];

che, il su indicato avviso di liquidazione è stato integralmente annullato dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. n. [redacted] depositata il [redacted];

che in conseguenza di quanto precede la cartella di pagamento oggetto dell'appello risulta priva di titolo giustificativo.

Allo stato quindi la decisione della C.T.P. va confermata.

Sussistono giustificati motivi, rappresentati dalla particolarità del caso, per compensare le spese del giudizio.

P. Q.M.

La Commissione rigetta l'appello; spese compensate.

Perugia [redacted]


IL RELATORE

Dr. [redacted]



IL PRESIDENTE

Dr. [redacted]



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA
COPIA AUTENTICA IN
CONFORMITÀ DELL'ORIGINALE

che si compone di n. 4.....

fogli per n. 4..... pagine
scritte compresa la presente.

Perugia, 1.9. SET. 2006

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO





[redacted] in concordato preventivo,
cod. fisc. [redacted], in persona del [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv.
[redacted] ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in [redacted] giusta
autorizzazione del giudice delegato Dott. [redacted]

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
del Direttore pro tempore; entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;

- controinteressati -

avverso la sentenza n. [redacted] pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 4, il [redacted]
[redacted] depositata il [redacted] e notificata
all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Perugia, il [redacted]

[redacted]
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del [redacted] dal Relatore Cons. Dott.

[redacted]
udito, per l'Amministrazione, l'Avvocato dello Stato [redacted]

[redacted] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso



principale ed il rigetto di quello incidentale;

udito, per il ricorrente incidentale, l'Avv. [redacted]

[redacted] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. [redacted], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il custode giudiziale [redacted] chiedeva di essere ammesso allo stato passivo della [redacted]

Il [redacted], in via riconvenzionale, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e chiamava in causa la [redacted] in [redacted] in persona del Commissario Governativo nonché la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori [redacted], in persona del liquidatore, per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento della somma di £ 32 [redacted].

In data [redacted], il giudizio si concludeva con la sentenza con cui il Tribunale Fallimentare di Perugia dichiarava il [redacted] creditore della [redacted] per l'importo [redacted]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
di € [REDACTED] e condannava le chiamate in causa
al pagamento in favore [REDACTED] di tale somma.

In relazione a tale importo, l'Agenzia delle Entrate
liquidava l'imposta di registro ai sensi degli artt. 15
e 54 del D.P.R. 131/86 e, in data 23.12.2002,
notificava alla [REDACTED], come indicata in
epigrafe, l'avviso di liquidazione di imposta per
complessivi euro 5 [REDACTED]

Avverso tale atto impositivo, la [REDACTED]
proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Perugia che, con la sentenza n.
[REDACTED] lo respingeva sull'assunto che l'atto oggetto
di imposizione fosse idoneo a produrre gli effetti
tipici di una sentenza di condanna.

Avverso tale decisione, la [REDACTED] interponeva
appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale
di Perugia che, con la sentenza n. [REDACTED] pronunciata
il [REDACTED] e depositata il [REDACTED], lo
accoglieva sul rilievo dell'assoggettamento della sentenza
in contestazione alla sola imposta fissa.

Avverso tale sentenza, il Ministero e l'Agenzia
proponevano ricorso per cassazione sorretto da un
motivo.

Resisteva con controricorso e ricorso incidentale,
sorretto da un motivo, l'intimata [REDACTED]



[REDACTED], in concordato preventivo e liquidazione
giudiziale dei beni ceduti ai creditori.

2. MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si deve rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero perché da ritenersi estromesso nel giudizio di secondo grado.

Al riguardo è giurisprudenza di questa Corte che è valido il giudizio di secondo grado instaurato contro il successore a titolo particolare, svoltosi senza integrare il contraddittorio con il dante causa del medesimo, se questi non partecipi alla fase di gravame, in tal modo dimostrando di non esser interessato al giudizio e di volerne restare fuori, e la controparte accetti il contraddittorio con il nuovo soggetto processuale - in tal modo dimostrando di consentire l'estromissione dal giudizio del precedente contraddittore - perché tutti tali elementi integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi cessa di essere litisconsorte necessario (*ex multis*, Cass. 19072/03).

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese. Con il primo ed unico motivo del ricorso, l'Agenzia, odierna ricorrente, ha lamentato "violazione e falsa applicazione degli artt. 20 D.P.R. 131/86 e 8, lett. b), tariffa 1, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Omessa,



insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c."

A parere della Commissione appellata, la circostanza che il recupero delle somme, di cui alla sentenza di condanna, sia estremamente difficoltoso comporterebbe che la norma applicabile per la determinazione dell'imposta non sia quella adottata dall'Ufficio dal momento che costituirebbe solo una condanna sull'an.

In realtà, alla formalità della registrazione sarebbe stata prodotta una sentenza di condanna al pagamento di una somma e, proprio sulla base di tale condanna, l'Ufficio avrebbe applicato l'aliquota propria del 3% stabilita dall'art. 8 del D.P.R. 131/86, atteso che l'imposta di registro apparterebbe alla categoria delle imposte di atto, o cartolari, e dalla semplice esistenza e dalla forma estrinseca di tali atti deriverebbe la loro assoggettabilità ad imposta.

Pertanto, a nulla rileverebbe la pretesa violazione del disposto dell'art. 20 del T.U. 131/86, sul presupposto dell'alea del concordato preventivo che avrebbe, come conseguenza, una riduzione della base imponibile, dacché l'imposta in contestazione sarebbe un'imposta di condanna, riguardante il provvedimento sottoposto alla formalità della registrazione.



Inoltre, le considerazioni di cui sopra sarebbero avvalorate dalla disposizione contenuta nell'art. 37 dello stesso D.P.R., in base al quale gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscano le controversie civili sarebbero soggette ad imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili.

Le censure meritano accoglimento.

Con riferimento alle sentenze ed alla applicazione alle stesse dell'art. 19 del DPR 634/72 (ora art. 20 del D.P.R. 131/86) (che dispone che l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura dell'atto da registrare e gli effetti che da esso conseguono), questa Corte, con giurisprudenza cui il Collegio aderisce, (Cass. 11959/93, Cass. 4057/97), ha affermato che quando l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri di tassazione, occorre far riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato (Cass. 7557/03).

Fuorviante, pertanto, è l'interpretazione del giudice a quo che, pur riconoscendo alla sentenza di cui trattasi natura di condanna, ha ritenuto che, per l'interpretazione della stessa, si dovesse tener conto della limitazione, in



sede esecutiva, della falcidia concordataria.

Ai fini della tassazione, proprio perché la disamina si esaurisce nella sola valutazione dell'atto, restano del tutto irrilevanti gli effetti che la sentenza potrà avere in relazione all'esauritivo soddisfo del credito riconosciuto con condanna del debitore.

Infatti, in tema di imposta di registro, l'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti (cfr. Cass. 21160/05).

Col primo ed unico motivo del ricorso incidentale condizionato, invece, la liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori [redacted]

[redacted] in concordato preventivo ha censurato la sentenza impugnata per "art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: omessa pronuncia sull'applicabilità della lettera c) dell'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986". Dal momento che la sentenza emessa non sarebbe idonea a far sorgere, né in capo al debitore un obbligo di pagamento, né in capo al creditore il diritto di pretenderne l'adempimento e dal momento, anche, che, per il chiaro divieto dell'art. 186 della L.F., non sarebbe



idonea a costituire titolo per l'esecuzione forzata, tale sentenza non potrebbe definirsi, nonostante l'apparente forma, una sentenza di condanna, ma, al massimo, una sentenza solo di accertamento del diritto azionato.

Pertanto, quanto osservato dovrebbe condurre all'applicazione esclusivamente della tariffa percentuale dell'1%, relativa alle sentenze di accertamento.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi avente carattere preliminare, restando salva la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza (ex plurimis, Cass. 15112/04; Cass. 13428/03; Cass. 12898/03; Cass. 11883/03; Cass. 9086/02; Cass. 5503/01).

Consegue l'accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto ed il rinvio ad altra sezione della C.T.R. Umbria affinché si uniformi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio e del giudizio



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 23
N° 191 TAR. P.L. 6 - 11.0
MATERIA TRIBUTARIA

d'appello.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile
il ricorso del Ministero. Compensa le spese.
Accoglie il ricorso dell'Agenzia. Dichiara inammissibile
il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della C.T.R. Umbria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della
Sezione Tributaria, il [redacted]

Il Relatore ed estensore

Il Presidente

gi [redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

IL CANCELLIERE ES

Fausto [redacted]

IL CANCELLIERE ES

Fausto Mariani



C I IL
UOLBMAA

19/0

23/3/2010



4

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA

SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | [REDACTED] | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | [REDACTED] | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | [REDACTED] | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° [REDACTED]
- avverso la sentenza n° [REDACTED]
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA

controparte:

rappresentato da:

in qualità di liquidatore

rappresentante difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

- sull' appello n° [REDACTED]
- avverso la sentenza n° [REDACTED]
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

03/03/2010

ore 16:00

SENTENZA

N°
23/03/2010

PRONUNCIATA IL:

03-03-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07-di-2010

Il Segretario
IL SEGRETARIO
[Signature]

La Corte di Cassazione annullava con rinvio ad altra sezione la decisione della Commissione tributaria regionale di Perugia che aveva dichiarato assoggettabile alla sola imposta fissa di registro la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accertato l'ammontare di un credito vantato nei confronti della procedura di concordato preventivo della [redacted] affermando il principio di diritto per cui le sentenze debbono essere assoggettate alla tassazione che risulta applicabile con riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa.

Entrambe le parti interessate hanno proceduto alla riassunzione del giudizio, ciascuna reiterando le proprie tesi in ordine alla tassazione del provvedimento.

Osserva la Commissione come, aderendo al principio di diritto appena riportato, non possa prescindere dal contenuto e dagli effetti della sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia che nella sua motivazione richiama con chiarezza le due tesi giurisprudenziali contrapposte in ordine alla portata della sentenza che pronunzia in ordine ad una procedura di concordato con cessione dei beni laddove la percentuale di attribuzione concreta del credito che verrà realizzato è rimessa alla concreta realizzazione dei beni offerti ed opta per la tesi del dover pronunziare condanna per l'intero credito, indipendentemente da quella che sarà la sua falcidia in concreto: ebbene ritiene al riguardo la Commissione che nella detta motivazione vada ravvisata, al di là dell'espressione letterale utilizzata "di condanna" della parte, una pronunzia di mero accertamento dell'entità del credito vantato non potendosi prescindere dal basilare rilievo, contenuto proprio nella sentenza oggetto di tassazione, della consapevolezza della esistenza di una procedura concorsuale onde deve evincersi che la diversa tesi della efficacia esecutiva della sentenza (che dovrebbe comportare la sua possibilità di esecuzione forzata indipendentemente da risvolti di ordine pratico) contrasta con il basilare principio della impossibilità per il creditore di intraprendere o proseguire azioni esecutive in pendenza di una procedura concorsuale.

In altri termini la sentenza pur esecutiva costituirebbe un *telum imbelli sine ictu*, al pari di una norma penale priva di sanzione.


L'assurdità di una simile conseguenza è prova ulteriore della esattezza dell'inquadramento della sentenza nell'ambito di quelle di mero accertamento e come tale va tassata.

L'opinabilità delle questioni trattate consente di compensare integralmente fra le parti tutte le spese dei due gradi di giudizio.


P. Q. M.

Accoglie parzialmente l'appello e dichiara che l'atto va tassato quale sentenza di accertamento. Compensa le spese sia del grado di legittimità che del presente grado.


Il relatore
(Andrea Colacci)



Perugia 3 marzo 2010



Il Presidente
(Angelo M. Succi)





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PERUGIA

SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] [redacted] Presidente
- [redacted] [redacted] Relatore
- [redacted] [redacted]

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. [redacted]
depositato il [redacted]
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO 2001
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PERUGIA
proposto dal ricorrente:

[redacted] C.P.
[redacted]

rappresentato da:

[redacted]

in qualità di liquidatore

difeso da:

[redacted]

SEZIONE

N° [redacted]

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

01/07/2003 ore 15:30

SENTENZA

N° [redacted]

PRONUNCIATA IL:

1 LUG. 2003

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 SET. 2003

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Vincenzo [redacted])



FATTO

Con sentenza n. [redacted] del 2001 depositata il [redacted] il Tribunale di Perugia Sez. Fallimentare dichiarava che [redacted] era creditore della [redacted] a [redacted], per la somma di euro [redacted] pari a lire [redacted], condannandola al pagamento.

L'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Perugia, liquidava l'imposta di registro, ai sensi degli artt.15 e 54 del D.P.R. 131/1986, di euro 5 [redacted] 9 prevista dall'art.8 lett.B) della tariffa allegata al D.P.R.131/1986, calcolata sull'importo di euro [redacted] conseguente alla mancata registrazione della sentenza del Tribunale di Perugia, notificando gli avvisi di liquidazione che venivano impugnati.

RICORRENTE

Con ricorso del 18 febbraio 2003 ricorreva il contribuente, sostenendo che il presupposto dell'imposta di registro debba essere individuato nella capacità, dell'atto avuto, di produrre concretamente degli effetti, peraltro affermato dalla risoluzione n.260382 del 31 luglio 1990 Dir.TT.AA.e dalla giurisprudenza per tutte Cass. Civ. sez.I n.9157 del 15 settembre 1997, Cass.Civ. sez.III n.14393 del 21 dicembre 1999 e Cass.Civ. sez.I n.277 del 28 aprile 1999. Infatti la sentenza, non definitiva, non è in grado in sé di produrre i suoi effetti, in quanto indica un importo che sarà diverso dalla effettiva quantificazione finale del credito, dal momento che si è in presenza di un concordato preventivo e, pertanto in violazione del disposto art.20 del D.P.R.131/1986.

Conclude il ricorrente chiedendo di voler dichiarare l'illegittimità totale o parziale, e per l'effetto disporre l'annullamento dell'atto impugnato, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, in via subordinata applicabile l'imposta proporzionale nella misura dell'1% ai sensi dell'art.8 lett.C) della tariffa allegata al D.P.R.131/1986.

UFFICIO

Nelle controdeduzioni l'Ufficio sostiene che la sentenza, di condanna al pagamento di una somma dovuta in base ad obbligazione (credito cambiario), è certa nella sua entità e pertanto produttiva di effetti da considerarsi tassabile alla luce dell'art.37 del D.P.R. n.131/1986.

DIRITTO

Al riguardo la Commissione osserva che la sentenza del Tribunale di Perugia Sez.Fallimentare manifesta la concreta idoneità del provvedimento giurisdizionale a produrre effetti nei confronti delle parti.

Infatti, dagli atti dell'autorità giudiziaria è definita la determinazione del "quantum debeatur" e la individuazione del soggetto obbligato, per cui appaiono sussistere gli effetti obbligatori in capo alle parti del rapporto processuale.

Tenuto conto dei richiamati elementi, si può dedurre corretta, da parte dell'Ufficio, l'applicazione del disposto dell'art.37 del D.P.R.131/1986.


Il ricorso non merita accoglimento, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, spese compensate.

Perugia 01 luglio 2003

Il Relatore



Il Presidente

